

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 20/01/2026

FATTO

La ricorrente, titolare di un buono fruttifero, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase di reclamo, adiva questo Arbitro deducendo di essersi recata presso uno sportello dell'intermediario al fine di riscuotere detto titolo e di aver appreso in quella occasione che non potessero più essere riscossi per avvenuta prescrizione.

Contestava tale indicazione, ritenendo che la prescrizione operi solo dopo dieci anni dalla data di possibile rimborso del buono, fissata al 31.12.2015.

Chiedeva, pertanto, il rimborso della sorte capitale dei buoni.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale di questo Arbitro, poiché il ricorrente intendeva far valere un vizio genetico relativo ad un buono che era stato sottoscritto anteriormente al 01.01.2009. Eccepiva pure l'incompetenza per materia, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, t.u.b.

Nel merito, rilevava che il buono in questione (emesso in data 05.02.2001) appartenesse alla serie AA1, sottolineando che all'epoca dell'emissione non fosse prevista l'apposizione di alcuna etichetta indicante la data di scadenza in quanto tutta la documentazione utile veniva resa nota con

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Precisava pure che, all'epoca della sottoscrizione, venisse affisso in tutti gli Uffici Postali (nei locali aperti al pubblico) e rilasciato il Foglio Informativo riportante tutte le condizioni e i requisiti relativi ai titoli sottoscritti. In particolare, nei FI relativi alle Serie AA1 sono riportati chiaramente il periodo di prescrizione dei titoli decorso il termine di 10 anni dalla scadenza degli stessi.

Osservava che la natura del buono "a termine" risultasse inequivocabile anche a una lettura non esperta dalla sola osservazione del titolo.

Quanto al termine prescrizionale, richiama l'art. 8, comma 1, del D.M. del Ministero del Tesoro del 19.12.2000, il quale ha previsto che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo.

Sottolineava che il buono in esame, emesso il 05.02.2001 con una durata massima di 6 anni, fosse scaduto il 05.02.2007 e prescritto il 05.02.2017; aggiungeva che il titolo riportasse erroneamente sul retro il timbro della serie AF e anche se questo intermediario avesse riconosciuto la serie di appartenenza AF avendo quest'ultima la durata di quattordici anni, la scadenza sarebbe avvenuta il 05.02.2015, mentre la prescrizione sarebbe maturata il 06.02.2025.

Rappresentava che, nel caso di specie, il rimborso fosse stato richiesto solo successivamente la decorrenza del termine prescrittivo decennale, poiché il primo reclamo formale era del 24.07.2025.

Riteneva, pertanto, di aver negato la liquidazione del titolo nel pieno rispetto della legge, non ricorrendo ipotesi di sospensione della prescrizione. Affermava, inoltre, in merito ad ogni eventuale richiesta di rimborso o di informazioni, presentata verbalmente in Ufficio antecedentemente alla presentazione di una richiesta in forma scritta, che non risultasse in atti alcuna evidenza della data in cui fosse stata chiesta la riscossione del buono e che non fossero stati prodotti né fosse stata affermata l'esistenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione.

Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni richiama anche il principio di diritto in tema di competenza temporale espresso dalla decisione n. 4656/2022 del Collegio di Coordinamento; quanto al tema della decorrenza dei termini di prescrizione, invece, richiama l'ordinanza n. 16459/2024 della Corte di Cassazione, secondo cui il *dies a quo* coincide con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi).

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda della ricorrente è volta all'accertamento del proprio diritto al rimborso del valore di un buono fruttifero postale, ritenendo che non sia maturato alcun periodo di prescrizione, in assenza di indicazioni rivenienti dai titoli e delle necessarie informazioni, che avrebbe invece dovuto ricevere al momento della loro sottoscrizione.

In relazione a tale domanda l'intermediario ha eccepito l'irricevibilità del ricorso sotto un duplice profilo: per un verso, ritiene che la materia oggetto della domanda attenga a prodotti finanziari, sottratti alla competenza per materia dell'ABF; per altro verso, ritiene che i fatti dedotti nel ricorso siano esorbitanti rispetto alla competenza temporale di questo Arbitro, poiché avrebbero ad oggetto questioni inerenti ai

buoni fruttiferi, la cui emissione risale ad un periodo precedentemente al 2009, con conseguente incompetenza temporale dell'Arbitro.

La prima eccezione non merita accoglimento. Al riguardo, il Collegio di coordinamento – il quale era già intervenuto sul punto (cfr. dec. n. 5674/2013) – è di recente tornato a ribadire la competenza *ratione materiae* in relazione a siffatte domande, trattandosi “di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti” (cfr. dec. n. 6142/2020) relative a buoni fruttiferi per i quali deve essere esclusa la qualificazione di prodotti finanziari: sono state, infatti, confermate le argomentazioni relative alla non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario (art. 1, comma 1-ter, t.u.f.), nonché il richiamo all'esclusione dei depositi bancari o postali dalla qualificazione di prodotti finanziari, operata espressamente dall'art. 1 lett. u) t.u.f. (cfr. dec. n. 4656/2022).

Anche la seconda eccezione preliminare deve essere respinta poiché anche sul punto il Collegio di coordinamento ha chiarito che – qualora la *causa petendi* della domanda consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza – l'eccezione di incompetenza *ratione temporis* attiene pur sempre ad una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, sebbene quest'ultimo sia sorto antecedentemente al termine di sei anni precedenti alla presentazione del ricorso (dec. n. 4656/2022 cit.).

Passando al merito del ricorso, mette conto rilevare in premessa che il titolo in questione, sottoscritto in data 05.02.2001, contenga sia sul fronte che sul retro la dicitura “A TERMINE”, mentre sul retro è apposta la serie di appartenenza AF con l'indicazione dei relativi rendimenti.

Proprio con riguardo a tale ultimo aspetto, la ricorrente ritiene che il regime applicabile al buono in esame sia quello riveniente dall'indicazione testuale, al contrario di quanto invece ritenuto dall'intermediario, il quale – facendo riferimento al periodo di emissione dello stesso – considera rilevante il regime dei rendimenti stabilito dalla normativa in vigore al momento della sottoscrizione.

Al fine di dirimere tale contrasto, il Collegio deve rammentare la natura contrattuale dei buoni fruttiferi postali, che la giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. Civ., Sez. Un., n. 13979/2007) e quella di questo Arbitro hanno sempre ribadito, precisando che ad essi non possano applicarsi i principi di astrattezza, incorporazione e letteralità tipica dei titoli di credito, con la conseguenza che possa invece configurarsi una etero integrazione del contratto, in base al regime convenuto tra le parti al momento della emissione del titolo.

Lo stesso Collegio di coordinamento di questo Arbitro – sulla scorta del principio appena richiamato – ha avuto modo di affermare che, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono (Coll. Coord., dec. n. 6142/2020).

In relazione a ciò i Collegi territoriali hanno sancito che, qualora i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo. Al contrario, laddove questi siano stati sottoscritti successivamente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, si reputa ingenerato un legittimo affidamento, in capo al

cliente, circa la validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e tale affidamento deve essere tutelato. In tal caso, dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Nel caso di specie – ancorché il titolo in esame sia stato emesso nel periodo di vigenza della serie AA1 (28.12.2000 e il 13.04.2001) – emerge *per tabulas* che esso riporti espressamente sia l'indicazione della diversa serie AF (emessa tra il 1986 ed il 1987), sia l'indicazione dei rendimenti e della scadenza ad essa relativi.

Ribadita, pertanto, la natura negoziale dei buoni fruttiferi e richiamati i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità oltre che da questo Arbitro, devono considerarsi prevalenti i dati contrattuali, i quali hanno ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento sul regime (più favorevole di quello relativo alla serie vigente) applicabile al titolo dalla stessa acquistato.

I BFP “a termine” appartenenti alla serie “AF” sono stati istituiti con D.M. del 28/10/1996; l'art. 2 del predetto D.M. prevede che “I buoni della nuova serie speciale avranno durata di nove anni e sei mesi o quattordici anni e alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso”.

Quanto alla prescrizione, per tutti i buoni in questione l'art. 8 del D.M. 19.12.2000 ha stabilito il principio generale secondo cui “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.

La richiamata disposizione non chiarisce tuttavia il termine di decorrenza del periodo prescrizione; su questo punto è intervenuto di recente il Collegio di coordinamento, il quale – richiamando le posizioni espresse dalla Suprema Corte con le ordinanze nn. 19243/23 e 23006/23 – ha affermato il seguente principio di diritto: “Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo” (cfr. dec. n. 6196/2024).

Seppure – come risulta documentalmente nonché dalle convergenti allegazioni delle parti – il titolo risulta sottoscritto nel 2001, deve comunque ritenersi applicabile il richiamato principio di diritto, che il Collegio di coordinamento ha individuato con espresso riferimento ai buoni appartenenti a serie emesse prima del D.M. del 2010, proprio come la serie AF.

Ne discende che, nel caso in esame, poiché il buono è stato emesso il 05.02.2001 ed ha un termine di scadenza di quattordici anni, il *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione deve calcolarsi a far data dal 05.02.2015; la prescrizione decennale, pertanto, deve ritenersi maturata rispettivamente il 05.02.2025, con conseguente estinzione del diritto del ricorrente ad ottenerne il rimborso, poiché il reclamo – da intendersi quale atto finalizzato all'esercizio dello stesso – è stato inviato solo in data 24.07.2025.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso

IL PRESIDENTE